



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 77 del 23/01/2024

Settore: 4° SETTORE AFFARI GENERALI E FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E DI GOVERNO DELL'ENTE

Ufficio proponente: UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - RAPPORTI ISTITUZIONALI AFFARI GENERALI SEGRETERIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DPO PER IL TRIENNIO 2024-2026.

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 6 dell'11.01.2024 con la quale si adottavano le misure organizzative per l'individuazione responsabile della protezione dei dati personali (art. 37 del regolamento UE 679/2016) e l'attivazione di canali di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione comunale di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico (art. 4 del d.lgs. n. 24/2023).

Dato atto che nella stessa delibera si affidavano, tramite Convenzione da stipularsi con la Provincia di Arezzo, i servizi congiunti di utilizzo del portale MyGDPR con incarico di DPO e nonché di utilizzo di apposita piattaforma per assicurare i *canali di segnalazione (whistleblowing)*, nel quadro dell'attività fondamentale stabilita dall'ordinamento vigente, della raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa predetti servizi alla Provincia di Arezzo mediante la stipula di apposita convenzione, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto che nella stessa delibera si prendeva atto che la Provincia assicurerà l'esecuzione di tali servizi tramite la Società "in house" AR.TEL. S.P.A, Società di proprietà della Provincia di Arezzo, con sede in Arezzo, Via Spallanzani, 23.

Vista la proposta di collaborazione pervenuta dalla Provincia con Prot. 1/2024 del 02.01.2024 contenente l'offerta economica della Società AR.TEL. S.p.A per l'affidamento triennale delle predette attività congiunte di DPO nonché per l'attivazione di una piattaforma per il *whistleblowing* pari ad euro 6.100,00 onnicomprensive all'anno.

Visto il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n. 114 del 22.12.2023.

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di DPO per un importo pari ad euro 18.300,00 per il triennio 2024- 2026, per la esecuzione dei servizi richiesti con l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Constatato che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto la stazione appaltante nomina nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. La stazione appaltante nomina il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6 dell'11.01.2024 con la quale si adottavano le misure organizzative per l'individuazione responsabile della protezione dei dati personali (art. 37 del regolamento UE 679/2016) e l'attivazione di canali di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione comunale di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico (art. 4 del d.lgs. n. 24/2023).

Dato atto che nella stessa delibera si affidavano, tramite Convenzione da stipularsi con la Provincia di Arezzo, i servizi congiunti di utilizzo del portale MyGDPR con incarico di DPO e nonché di utilizzo di apposita piattaforma per assicurare i *canali di segnalazione (whistleblowing)*, nel quadro dell'attività fondamentale stabilita dall'ordinamento vigente, della raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa predetti servizi alla Provincia di Arezzo mediante la stipula di apposita convenzione, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto che nella stessa delibera si prendeva atto che la Provincia assicurerà l'esecuzione di tali servizi tramite la Società "*in house*" AR.TEL. S.P.A, Società di proprietà della Provincia di Arezzo, con sede in Arezzo, Via Spallanzani, 23;

Vista la proposta di collaborazione pervenuta dalla Provincia con Prot. 1/2024 del 02.01.2024 contenente l'offerta economica della Società AR.TEL. S.p.A per l'affidamento triennale delle predette attività congiunte di DPO nonché per l'attivazione di una piattaforma per il *whistleblowing* pari ad euro 6.100,00 onnicomprensive all'anno.

Vista la citata deliberazione della Giunta comunale n. 6 dell'11.01.2024, con la quale si prenotava, per il triennio 2024-2026, per la esecuzione dei servizi richiesti, la somma complessiva di euro 18.300,00, nel modo seguente:

- euro 6.100,00 al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.11.000, macroaggregato 1.08.1.03, avente ad oggetto "spese per funzionamento centro elettronico ed informatizzazione-incarichi professionali GDPR" del bilancio 2024/2026 esercizio 2024 che presenta la necessaria disponibilità, prenotazione n. 608/2024;
- euro 6.100,00 al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.11.000, macroaggregato 1.08.1.03, avente ad oggetto "spese per funzionamento centro elettronico ed informatizzazione-incarichi professionali GDPR" del bilancio 2024/2026 esercizio 2025 che presenta la necessaria disponibilità, prenotazione n. 385/2025;
- euro 6.100,00 al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.11.000, macroaggregato 1.08.1.03, avente ad oggetto "spese per funzionamento centro elettronico ed informatizzazione-incarichi professionali GDPR" del bilancio 2024/2026 esercizio 2026 che presenta la necessaria disponibilità, prenotazione n. 353/2026.

Considerato che l'offerta della Società "*in house*" AR.TEL. S.P.A risulta essere più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita del servizio ed in particolare i costi relativi all'acquisizione.

Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 2. lett. a) del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

- a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto.

Vista la Delibera di Anac n. 585 19 dicembre 2023 con la quale si ritengono escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo

analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà.

Visto l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Atteso che, qualora lo stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Visto il d.lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili".

Constatato che le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere **autorizzatorio** per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.

Atteso che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al d.lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole al bilancio 2024-2026, nell'ambito del quale, per ogni annualità, l'obbligazione diventa esigibile.

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026, annualità 2024 approvato con deliberazione del Consiglio n. 114 del 21.12.2023, esecutiva;

Visto il piano esecutivo di gestione dell'anno 2024, approvato con deliberazione n. 1 del 04.01.2024, esecutiva, col quale sono stati assegnati al sottoscritto responsabile di Settore, a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata, le relative risorse finanziarie al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.11.000, macroaggregato 1.08.1.03;

Visti altresì:

- v lo Statuto comunale;
- v il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- v il regolamento comunale di contabilità;
- v il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco del Comune di Montevarchi n. 15 del 7.04.2022 così come modificato dal decreto n. 2 del 05.01.2023, con il quale veniva conferito al Dott. Capalbo Angelo l'incarico di direzione del 4^a Settore Affari generali e funzioni di organizzazione e di governo dell'Ente, nonché della U.O.A. "Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara";

Considerato che ai sensi dell'art.147-bis del d.lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del d.l. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.

DETERMINA

1. **Di procedere** all'affidamento diretto del servizio di DPO per il triennio 2024-2026 alla Società "*in house*" AR.TEL. S.P.A., Società partecipata della Provincia di Arezzo senza consultazione di più operatori economici, assicurando che è scelto un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
2. **Di stabilire**, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, quanto segue:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di DPO per il triennio 2024-2026.
 - b) l'oggetto del contratto è il servizio di DPO.
 - c) il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - d) le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati.
3. **Di prendere atto** che il contraente non ha conseguito due consecutivi affidamenti che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi.
4. **Di impegnare**, nel rispetto dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa per:
 - euro 6.100,00 al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.11.000, macroaggregato 1.08.1.03, avente ad oggetto "spese per funzionamento centro elettronico ed informatizzazione-incarichi professionali GDPR" del bilancio 2024/2026 esercizio 2024 che presenta la necessaria disponibilità, prenotazione n. 608/2024;
 - euro 6.100,00 al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.11.000, macroaggregato 1.08.1.03, avente ad oggetto "spese per funzionamento centro elettronico ed informatizzazione-incarichi professionali GDPR" del bilancio 2024/2026 esercizio 2025 che presenta la necessaria disponibilità, prenotazione n. 385/2025;
 - euro 6.100,00 al capitolo PEG 1130. 06, P. Fin. U. 1.03.02.11.000, macroaggregato 1.08.1.03, avente ad oggetto "spese per funzionamento centro elettronico ed informatizzazione-incarichi professionali GDPR" del bilancio 2024/2026 esercizio 2026 che presenta la necessaria disponibilità, prenotazione n. 353/2026;"
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati, e con le regole di finanza pubblica.
6. **Di prendere atto** che in virtù del principio della competenza finanziaria che costituisce il **criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate** attive e passive (accertamenti e impegni), attuando il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione, la presente procedura negoziata sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2024.

7. **Di individuare** il RUP del presente affidamento nel responsabile della posizione di elevata qualificazione “Segreteria e Affari Generali e giuridici – Protocollo –Cultura- Biblioteche – Archivi Storici – Promozione del territorio – Attività del portavoce nei rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi di informazione” la Sig.ra Antonella Neri, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
8. **Di dare atto**, che ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
9. **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio economico – finanziario, che sarà reso esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online dell’Ente.

Montevarchi, 23/01/2024

Il Segretario Generale
Capalbo Angelo / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.